



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 137/C.D.T. 09 DEL 23 OTTOBRE 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Prof. Avv. Felice Blando e dal Prof. Ugo Caldarella, Componenti, con l'assistenza del Dott. Pietroantonio Bevilacqua, Componente f.f. Segretario, si è riunita il giorno 23 Ottobre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

APPELLO N.7/A

ASD DUE TORRI avverso la perdita della gara 0 – 3, inibizione fino al 31/10/2012 al sig. Bottari Benedetto ulteriore squalifica per una giornata al calciatore Marziani Alessandro. Gara Campionato Eccellenza Girone B Taormina – Due Torri del 23/09/2012 C.U. n. 106 del 3/10/2012

Con ricorso in appello, la A.S.D. Due Torri ha chiesto in proprio favore la riforma della decisione emessa dal Giudice Sportivo territoriale con la quale, a causa dell'illegittima partecipazione del calciatore Marziani Alessandro aveva inflitto all'odierna reclamante: (a)

la perdita a tavolino della gara sopra indicata; (b) l'inibizione a carico del dirigente accompagnatore, sig. Bottari Benedetto, a svolgere la predetta attività sino al 31.10.2012; (c) la squalifica di una ulteriore giornata al calciatore in posizione irregolare.

La reclamante ritiene che il proprio tesserato Marziani Alessandro, squalificato per due gare nel corso dell'ultima giornata del campionato Juniores stagione 2011-2012, avendo la potenziale facoltà di partecipare, come fuori quota, al campionato Juniores 2012-2013, debba scontare la residua squalifica nel campionato Juniores dell'attuale stagione.

A dire della ASD Due Torri il Giudice Sportivo avrebbe pertanto errato nell'interpretazione della normativa di riferimento, in quanto il calciatore sanzionato, per i motivi esposti, avrebbe partecipato alla partita del 23.9.2012 tra Taormina e Due Torri, campionato di Eccellenza, in posizione regolare.

All'udienza del 23 ottobre 2012, dinanzi a questa Commissione disciplinare compariva l'appellante rappresentata dal proprio difensore che ha insistito nei motivi di cui al reclamo nonché il sig. Bottari personalmente.

La Commissione disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia del ricorso è stata inviata alla controparte con lettera raccomandata, letti gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue: il ricorso presentato dalla ASD Due Torri non merita accoglimento e conseguentemente la decisione del Giudice Sportivo deve essere confermata.

Nel merito si osserva che: il calciatore Marziani Alessandro, durante la gara dell'11.4.2012 del campionato Juniores, veniva espulso dal terreno di gioco e squalificato per due gare. Secondo la società reclamante il proprio tesserato, avendo la possibilità di partecipare anche per la stagione 2012-2013 al campionato Juniores, quale fuori quota, dovrebbe scontare il residuo (di una gara) della squalifica inflittagli nel campionato Juniores e non già nel campionato di competenza dove oggi milita.

Per tale ragione, a dire della reclamante, il calciatore in questione avrebbe partecipato in posizione regolare alla partita del campionato di Eccellenza svoltasi il 23.9.2012 tra il Taormina e la Due Torri.

La doglianza è altresì argomentata attraverso il riferimento ad un caso in cui la Commissione disciplinare territoriale sarda avrebbe trattato in modo significativamente diverso, rispetto alla decisione qui impugnata, i protagonisti di una vicenda analoga a quella che ha coinvolto la società Due Torri.

Va precisato che, come esattamente osservato nella decisione impugnata, il calciatore Marziani potrebbe invero partecipare al campionato regionale Juniores ma solo ed esclusivamente in veste di "fuori quota" e quindi non in via ordinaria. Va da sé che una potenziale partecipazione al campionato juniores è rimessa al mero arbitrio della società di appartenenza. Pertanto, ove la medesima società decidesse di non far partecipare il calciatore nell'attuale campionato Juniores la sanzione comminatagli non verrebbe efficacemente assolta, svuotando di contenuto il sistema della giustizia sportiva. La giustizia sportiva, nell'esercitare le sue funzioni, deve essere «rapida» e deve essere «efficace» in conformità con le regole stabilite negli artt. 4.8. e 4.9 dei Principi di giustizia sportiva (entrati in vigore il 19 maggio 2010, delib. Cons. Naz. C.O.N.I. n. 1412), senza che comportamenti elusivi tentati da appartenenti all'ordinamento sportivo possano compromettere la puntuale applicazione delle regole in parola.

Sotto questo aspetto, la certezza e la immediatezza della esecuzione della sanzione sportiva vanno declinate in termini affatto coerenti a quelli ricavabili dagli artt. 4.8 e 4.9. dei Principi di giustizia sportiva.

Infine, come già anticipato, la reclamante, a suo presunto vantaggio, richiama un caso esaminato dalla C.D.T. del C.R. Sardegna.

Mette conto osservare, da un lato, che si tratta sempre e solo di un isolato precedente, e non già di una giurisprudenza federale astrattamente idonea ad ingenerare un legittimo

affidamento, o quanto meno a supportare la ingiustizia della pronuncia appellata (anzi, il principio di diritto sportivo su cui quest'ultima si basa è contraddetto da tutta la giurisprudenza federale in materia: vedi per es. C.A.F. 14.11.2005 C.U. n.17/C, CDT del CR Lombardia, Com. Uff. n. 17 del 21.10.2010; C.D.T. del CR Calabria C.U. n.63 del 25.11.2011; CDT C.R. Liguria C.U. n.48 del 1/3/2012).

Dall'altro lato, l'orientamento a suo tempo assunto dalla Corte Federale presso la F.I.G.C. con la pronuncia interpretativa 18.12.2003, Com. Uff. n. 12/CF viene successivamente smentito dalla stessa C.A.F. con la richiamata decisione di cui al C.U. 17/C del 2005 che conferma l'iter logico-giuridico della decisione impugnata.

In un siffatto contesto, deve ritenersi non meritevole di accoglimento anche la domanda della reclamante volta alla sospensione del presente procedimento al fine di ottenere una pronuncia della Corte Federale sulla questione in esame.

PQM

La Commissione Disciplinare rigetta il proposto reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n° 8/A

U.S.D. ATLETICO GELA, avverso inibizione fino al 31/03/2013 del dirigente Scerra Salvatore e squalifiche per otto gare a carico del calciatore Fiore Giuseppe e per sette gare a carico del calciatore Pardo Giuseppe.

Gara di Eccellenza girone B Atletico Gela / Tiger Brolo del 06/10/2012- C.U. n° 119 del 11/10/2012.

La U.S.D. Atletico Gela in persona del suo Presidente pro tempore impugna le sanzioni in epigrafe, chiedendo una "giusta e equa riduzione delle sanzioni comminate".

La Commissione Disciplinare Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue: A norma dell'art. 35 n° 1 C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Da tali rapporti si rileva, senza ombra di dubbio in ordine all'identità degli singoli autori dei fatti addebitati, che il dirigente accompagnatore Scerra si rendeva protagonista di grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti della terna arbitrale e di grave atto spregevole nei confronti di un assistente, verso il quale assumeva ulteriore grave contegno offensivo e minaccioso. La sanzione assunta a suo carico, alla stregua di tutto quanto riferito dal direttore di gara e dall'assistente, appare contenuta in limiti minimi appena adeguati ai fatti occorsi e non se ne ravvisa l'opportunità di una riduzione, posto che la reiterazione dei comportamenti non regolamentari stride con l'affermazione difensiva di un particolare nervosismo dovuto all'inesperienza.

Negli stessi rapporti si rileva che i calciatori Fiore e Pardo, a fine gara, assumevano grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro e nel caso del Pardo anche nei confronti dell'assistente. Entrambi spintonavano il direttore di gara, mentre il Fiore, con intenti coercitivi giungeva ad afferrare il polso dell'arbitro stesso, provocandogli leggero dolore, al fine di verificare e fargli verificare che "la partita non è finita".

Le sanzioni sono adeguate e ben proporzionate a tali ultime fattispecie, e non meritano alcuna riduzione, non aparendo i fatti occorsi giustificabili in un incontro che, a dire della stessa appellante, non ha visto episodi incresciosi tra i calciatori delle due squadre contendenti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto dalla U.S.D. Atletico Gela, con addebito della tassa reclamo di € 130,00 non versata.

Appello n° 13/A:

A.S.D. MONTEMAGGIORE, avverso l'ammenda di € 300,00 posta a carico della società e la squalifica del calciatore Ribaudò Dario Giuseppe fino al 31/12/2012. Gara Coppa Italia Promozione Montemaggiore – Real Calcio del 10/10/2012 – C.U. N° 122 del 12/10/2012.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Montemaggiore, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo proposto è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 6 e 36 comma 2 C.G.S. in quanto redatto in forma assolutamente generica, limitandosi la reclamante a denunciare una serie di presunti comportamenti antiregolamentari posti in essere dalla terna arbitrale per i quali si ritiene trasmettersi gli atti alla Procura Federale al fine di accertarne la veridicità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo disponendo addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00, non versata.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

Procedimento n° 16/A

A.S.D. P.G.S. SAN PIO X, avverso squalifica fino al 30/11/2012 del calciatore Signorelli Pasquale e per due gare calciatori Longo Luigi, Mirabito Antonio, Nicefora Sergio e Ranno Antonino; squalifica a carico dell'allenatore Platania Carlo Maria fino al 05/11/2012. Gara di Coppa Italia Promozione Atletico Catania / San Pio X del 10/10/2012- C.U. n°122 del 12/10/2012.

La A.S.D. P.G.S. SAN PIO X in persona del suo Presidente pro tempore impugna le sanzioni in epigrafe, chiedendo in particolare l'annullamento o la riduzione della squalifica a carico del calciatore Signorelli, "per scambio di persona" e la riduzione delle altre squalifiche.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che a termini dell'art. 45 comma 3 lettere a) e b) non sono impugnabili in alcuna sede le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara e le squalifiche a carico dei tecnici fino a un mese. Per la qualcosa l'appello risulta improponibile per ciò che concerne la posizione dei calciatori Longo, Mirabito, Nicefora e Ranno e del tecnico Platania Carlo Maria.

Per quanto attiene alla posizione del calciatore Signorelli non può non rilevarsi che a norma dell'art. 35 n° 1 i rapporti dell'arbitro e degli assistenti fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Orbene nel rapporto dell'assistente si rileva, senza ombra di dubbio in ordine al riconoscimento effettuato, che il Signorelli ha assunto un comportamento irrispettoso e offensivo nei confronti del predetto ufficiale di gara, fino a giungere a strattone violentemente, tirandolo per la maglia.

La sanzione irrogata dal primo giudice, alla stregua di quanto sopra esposto, appare congrua e ben proporzionata ai fatti addebitati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello con riferimento alla posizione dei calciatori Longo, Mirabito, Nicefora e Ranno e del tecnico Platania Carlo Maria e lo rigetta con riferimento alla posizione del calciatore Signorelli Pasquale. Dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.

Appello n° 17/A:

A.S.D. MADONIE POLIZZI CALCIO, avverso la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3. Gara Campionato 2^ Categoria Girone "C" Nuccio Fasano – Madonie Polizzi del 07/10/2012 – C.U. N° 119 del 10/10/2012.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Madonie Polizzi Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata

In particolare la reclamante contesta la suddetta decisione assumendo che il direttore di gara avrebbe confuso le sostituzioni ragion per cui non si sarebbe violata la normativa sull'utilizzazione obbligatoria del calciatore "giovane".

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo proposto è infondato.

I procedimenti in ordine alla regolarità della gara si basano sul rapporto degli ufficiali di gara ai sensi dell'art. 35 comma 3.1. C.G.S. Dall'esame del rapporto dell'arbitro in particolare si rileva che al 15' del 2' t. il calciatore Picciuca Cesare (1994) individuato in distinta con il n.2 veniva sostituito dal calciatore Pautina Giuseppe (1988) individuato con il n.19.

Quanto riportato in referto risulta, peraltro, confermato dal rapportino di fine gara sottoscritto anche dal dirigente della reclamante, il quale aveva l'onere di evidenziare, nell'immediatezza dei fatti, l'eventuale e non provata discrasia.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo disponendo addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00, non versata.

ERRATA CORRIGE

A causa di un refuso tecnico la sentenza relativa al procedimento 16/B pubblicata sul Comunicato Ufficiale 127 CDT 8 del 16 ottobre 2012 risulta mancante di una sua parte (evidenziata in corsivo) per cui si ripubblica la predetta sentenza con il testo integrale.

Procedimento n. 16/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
 Sig. SALVATORE IPSALE (Presidente A.P.D. Città di Leonforte)
 Sig. IVAN ORLANDO (calciatore A.P.D. Città di Leonforte)
 A.P.D. CITTA' DI LEONFORTE

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 1452/875 11-12 GR/mg del 18/09/2012, i sigg. Ipsale Salvatore e Orlando Ivan, rispettivamente presidente e calciatore della A.P.D. Città di Leonforte, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 30 commi 2,3,4 dello Statuto F.I.G.C., per avere violato il vincolo assunto con la costituzione del rapporto associativo ed eluso l'obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di giustizia sportiva e dei suoi soggetti, delegati della F.I.G.C.

Con il medesimo provvedimento è stata altresì deferita la società A.P.D. Città di Leonforte, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2.

All'udienza dibattimentale il Presidente Ipsale, assistito come in atti, sulla non opposizione della Procura Federale, è stato autorizzato a produrre gli atti del procedimento instaurato dinanzi l'Autorità Giudiziaria dai quali si evince la procedibilità d'ufficio dei fatti oggetto di denuncia querela. Le parti deferite concludono chiedendo il proscioglimento.

Il rappresentante della Procura Federale, preso atto delle risultanze documentali, allo stesso modo ha concluso per il proscioglimento delle parti.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i fatti oggetto di denuncia querela sono perseguibili d'ufficio, in adesione alla costante giurisprudenza (vedi per tutte C.D.T Marche 10/11/2005 e C.G.F. del 24/06/2010), da cui ritiene di non discostarsi, *per cui l'applicazione del vincolo di giustizia va limitato alle sole ipotesi di reati perseguibili a querela della persona offesa e sempre che il fatto reato sia, comunque, collegato soggettivamente ed oggettivamente all'attività sportiva propria della F.I.G.C.*

P.Q.M.

Dispone il proscioglimento delle parti deferite.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 23/10/2012

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**